



Città di Asolo

Municipio della Città di Asolo

Provincia di Treviso

cap. 31011

cod. Fisc. 83001570262

IL SINDACO

Prot. nr.2239/2010

Ordinanza nr.7/2010

DEROGA AL DIVIETO DI SPANDIMENTO E UTILIZZO DI REFLUI ZOOTECNICI

IL SINDACO

Vista la Dgr della Giunta Regionale del Veneto n. 2495 del 07/08/2006, che stabilisce il divieto di spandere i reflui zootecnici nel periodo in corso, a decorrere dal 1° novembre 2009 al 28 febbraio 2010 nelle Zone Vulnerabili da Nitrati nel Veneto e dal 15 dicembre 2009 al 15 febbraio 2010 nelle altre zone;

Viste le necessità delle aziende agricole in merito all'impossibilità di stoccare i reflui zootecnici a causa di eventi meteorologici eccezionali occorsi tra il 18 dicembre 2009 e il 10 gennaio 2010;

Preso atto che alcune aziende agricole presentano i volumi di stoccaggio riempiti per l'intera capacità, fatto salvo il franco di sicurezza previsto, e che la tracimazione degli stoccaggi porterebbe ad evidenti inconvenienti e pericoli di carattere igienico-sanitario agli allevamenti stessi;

Considerato il notevole accumulo di liquami dovuto alle persistenti ed abbondanti precipitazioni intervenute prevalentemente dopo l'avvio del periodo di divieto, tanto da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti d'urgenza, anche in deroga al divieto imposto dalla normativa in materia;

Ritenuto, dunque, per le motivazioni sopra espresse, di essere in presenza dei necessari presupposti di urgenza e straordinarietà per l'adozione di un'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nell'osservanza dei limiti temporali richiesti per tale tipologia procedimentale e pertanto di concedere la deroga al divieto di spandimento dal 03/02/2010 al 16/02/2010;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente richiamate, l'attuazione del seguente provvedimento:

- 1) **di derogare** al divieto di spandimento di reflui zootecnici dal 1 novembre 2009 nelle Zone Vulnerabili da Nitrati nel Veneto e dal 15 dicembre 2009 per le altre zone, stabilito con normativa regionale, a far tempo dal 03/02/2010 al 16/02/2010;
- 2) **di rispettare** le seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spandimento:
 - effettuare lo spandimento esclusivamente nei terreni indicati nella Comunicazione di spandimento aziendale/PUA aziendale;
 - lo spandimento potrà avvenire esclusivamente in condizioni meteo favorevoli;
 - distanza dai centri abitati non inferiore a mt. 100;
 - distanza dalle case sparse mt. 20;
 - distanza dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali mt. 5;
 - l'utilizzo agronomico è vietato a meno di 10 mt. di distanza dai corpi idrici superficiali/arenili/doline e sulle superfici non interessate dall'attività agricola, sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e su terreni saturi d'acqua.

Gli Organi di Polizia sono incaricati per la corretta osservanza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi della Legge n. 1034/1971, così come modificata dalla L. n. 205/2000, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, modificato dalla L. n.205/2000.

Dalla Residenza Comunale, 3 Febbraio 2010



IL SINDACO
Avv. Loredana Baldisser